



COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL LOGO
E LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la riproduzione dello stemma ufficiale, del logo, del titolo di Città nonché la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di San Miniato.

Art. 2
Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della sua persona giuridica, lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 2014 così descritto: "di rosso, al leone d'argento, coronato con corona all'antica di cinque punte visibili, d'oro, impugnante con la zampa anteriore destra la daga d'argento, posta in sbarra. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante il motto, in lettere maiuscole di nero: SIC NOS IN SCEPTRA REPONIS. Ornamenti esteriori da Città"¹.

Art. 3
Il logo

1. Per "logo" del Comune si intende l'immagine risultante dalla combinazione tra lo stemma di cui al precedente articolo e la dicitura "Comune di San Miniato" oppure "Città di San Miniato".

Art. 4
Uso dello stemma e del logo

1. Lo stemma è di proprietà del Comune di San Miniato ed è vietato a chiunque di farne uso senza specifica autorizzazione.
2. E' fatto divieto di utilizzare e riprodurre lo stemma per usi commerciali, per fini politici e per ogni altra finalità non istituzionale dell'Ente, salvo esplicita autorizzazione concessa a seguito di domanda, anche contestuale a quella relativa al patrocinio di cui al successivo art. 7.
2. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma o del logo del Comune di San Miniato è riservata alla competenza del Sindaco, sentito l'assessore di riferimento.
3. L'autorizzazione concessa può essere utilizzata solo per la manifestazione richiesta, e se questa verrà replicata ogni anno, dovrà essere sempre accompagnata da nuova domanda.

¹ conforme a quanto previsto dall'art.5 del DPCM 28/01/2011.

Art. 5

Uso del titolo di Città

1. Il Comune si fregia del titolo e degli ornamenti di Città, come confermato da decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014².

2. Il titolo onorifico di "Città di San Miniato" si utilizza prevalentemente per gli ambiti che riguardano:

- manifestazioni e celebrazioni culturali;
- promozione turistica;
- celebrazioni istituzionali;
- concessioni di premi e onorificenze;
- segnalazioni turistiche.

Art. 6

Riproduzione dello stemma e del logo

1. Lo stemma o il logo del Comune vengono riprodotti di norma:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui timbri ad uso degli uffici;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
- sul vestiario e sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.

2. Per agevolare l'utilizzo appropriato dello stemma e del logo, è facoltà della Giunta adottare un manuale d'uso con indicazioni sulla corretta collocazione, sui colori, i formati grafici, le caratteristiche tecniche e i caratteri tipografici utilizzabili per la stampa, la riproduzione grafica e digitale.

Art. 7

Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione o di apprezzamento del Comune a iniziative ritenute rilevanti per la città e meritevoli per le loro finalità culturali, sociali, artistiche e scientifiche.

² San Miniato si fregia del titolo onorifico di Città fin dalla elezione a sede diocesana il 5 dicembre 1622. Nel 1750 San Miniato fu inclusa tra le quattordici città nobili toscane dalla legge del Granduca di Toscana del 1 ottobre 1750 "Per regolamento della Nobiltà e Cittadinanza".

2. L'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Il patrocinio può essere richiesto da soggetti pubblici o privati che abbiano sede nel territorio comunale o che svolgano l'iniziativa nel territorio comunale; per iniziative richieste da soggetti esterni al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando esse abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.
4. La concessione del patrocinio è riservata alla competenza del Sindaco, sentito l'assessore di riferimento.
5. Il conferimento del patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di apporre correttamente lo stemma ufficiale del Comune sul materiale pubblicitario e di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa con la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di San Miniato".
6. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere o il riconoscimento di contributi economici o di servizi da parte dell'Amministrazione comunale; quale agevolazione prevista dalla legge, il patrocinio comporta una riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/93.
7. La domanda volta alla concessione del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco e recapitata all'ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima della data dell'evento e deve contenere i dati completi del soggetto richiedente (compresa la sua eventuale iscrizione nell'albo comunale), la data, la sede e il programma della manifestazione, nonché una bozza del materiale pubblicitario; deve recare la firma olografa del rappresentante legale o di persona allo scopo designata e riconoscibile. Ogni variazione del programma deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.
8. Il patrocinio concesso può essere utilizzato solo per la manifestazione richiesta, e se questa verrà replicata ogni anno, dovrà essere sempre accompagnata da nuova domanda di patrocinio.

Art. 8

Responsabili del procedimento

1. Il Sindaco individua, con decreto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente testo, i responsabili del procedimento per la regolare applicazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 9

Sanzioni

1. L'uso non autorizzato dello stemma e del logo sono perseguiti a norma di legge.
2. L'inosservanza delle indicazioni sull'utilizzo del patrocinio di cui all'art. 7, autorizza l'Amministrazione a non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto o, nei casi di più gravi, a sospenderne ogni forma di sostegno, diretto o in servizi, per un periodo fino a due anni.